SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	
per la fornitura di tubazioni per acquedotto in polietilene pe100 doppio strato	
coestrusi per il Settore Idrico Integrato gestito da Acqua Novara.VCO S.p.A.	
(le parti evidenziate in grigio, saranno personalizzate a seguito della stipula	
dell'Accordo quadro con ciascun operatore economico)	
CIG	
TRA	
Acqua Novara. VCO S.p.A., con sede legale in Via Triggiani 9 - 28100 NOVARA,	
C.F. e P.IVA 02078000037, in persona del suo legale rappresentante legale pro	
tempore (di seguito, per brevità, anche solo "Committente");	
E	
con sede legale in Via capitale sociale iscritta al Registro delle	
Imprese presso la Camera di Commercio di al n P. IVA PEC	
domiciliata ai fini del presente atto in via in persona del e legale	
rappresentante (di seguito, per brevità, anche solo "Appaltatore");	
OPPURE	
sede legale in Via iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera	
di Commercio di al n Codice Fiscale/Partita IVA PEC	
domiciliata ai fini del presente atto in via in persona del e legale	
rappresentante nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del	
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante n. 1 sede legale	
in Via iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di	
Pag. 1 di 18	

al n. P. IVA domiciliata ai fini del presente atto in Via e	
la mandante n. 2 sede legale in Via iscritta al Registro delle Imprese	
presso la Camera di Commercio di al n P. IVA domiciliata ai fini del	
presente atto in Via giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza	
autenticato dal notaio in repertorio n (di seguito nominata, per brevità,	
anche solo "Appaltatore").	
Tra la Committente e l'Appaltatore,	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1. Valore giuridico degli allegati	
Gli allegati al presente Accordo Quadro e gli atti/documenti richiamati, ancorché non	
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
Accordo Quadro.	
ART. 2. Oggetto e Durata dell'Accordo Quadro	
Il presente Accordo Quadro disciplina l'affidamento in lotto unico della fornitura di	
tubazioni per acquedotto in polietilene pe100 doppio strato coestrusi per il Settore	
Idrico Integrato gestito da Acqua Novara.VCO S.p.A.	
La fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto previsto nel CSA allegato al	
presente Accordo Quadro.	
L'Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di	
sottoscrizione.	
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel corso dell'esecuzione	
dell'Accordo Quadro, Acqua si riserva la facoltà di chiedere la fornitura di Prodotti	
differenti rispetto a quelli oggetto di offerta economica, senza che questo alteri la	
Pag. 2 di 18	

natura generale dell'Accordo Quadro e senza una nuova procedura di affidamento,	
qualora si manifesti la necessità e fino alla concorrenza ed entro i limiti dell'importo	
complessivo dell'Accordo Quadro.	
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice"), la durata del presente	
Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prolungata di ulteriori 6 (sei) mesi	
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per	
l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza dell'Accordo	
Quadro. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
presente Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.	
Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva la facoltà di	
chiedere, e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni,	
un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo	
dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.	
ART. 3. Importo dell'Accordo Quadro	
L'importo stimato per la durata di 24 (ventiquattro) mesi del presente Accordo Quadro,	
rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Contratti Applicativi che	
presumibilmente verranno stipulati nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo	
Quadro, è complessivamente pari a € 1.305.467,30 (euro un milione	
trecentocinquemila quattrocentosessantasette/30), oltre IVA e/o altri oneri di legge.	
La Committente non è vincolata al raggiungimento di tale importo nel periodo di	
validità ed efficacia dell'Accordo Quadro. Pertanto, il presente Accordo Quadro non	
impegna la Committente a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo	
Pag. 3 di 18	

contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.	
ART. 4. <u>Affidamento dei Contratti Applicativi</u>	
Nel periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro, la Committente	
emetterà singoli Contratti Applicativi per i quantitativi di volta in volta necessari e di	
importo complessivo non inferiore ad Euro 2.000,00 (euro duemila/00) Iva esclusa,	
salvo diverso accordo scritto tra le Parti.	
Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, una volta raggiunto	
l'importo massimo, di cui al precedente art. 3, non sarà più possibile stipulare nuovi	
Contratti Applicativi.	
I Contratti Applicativi hanno durata pari a quella prevista per la consegna della	
fornitura di cui al CSA, decorrenti dalla data riportata nel Contratto Applicativo.	
I Contratti Applicativi possono avere anche scadenza successiva a quella dell'Accordo	
Quadro purché emessi entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.	
ART. 5. Modalità di espletamento dell'incarico	
L'Appaltatore dovrà erogare la fornitura oggetto di contratto con la dovuta diligenza	
richiesta in relazione ad ogni singola attività e consegna.	
L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla	
quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione	
della fornitura.	
La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli	
durante l'esecuzione della fornitura.	
L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti	
Pag. 4 di 18	

necessari all'esecuzione della fornitura, curando direttamente i rapporti con gli uffici	
competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.	
ART. 8. Spese	
Tutte le spese necessarie per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo	
Quadro sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.	
ART. 9. Corrispettivi	
Il Corrispettivo di cui al presente Accordo Quadro, comprensivo di tutto quanto	
necessario all'espletamento della Fornitura oggetto di Accordo Quadro, quale costi di	
trasposto, consegna e scarico presso le sedi individuate a propria discrezione e in base	
alle esigenze del momento dalla Committente e, comunque, di ogni attività prevista	
dal presente Accordo Quadro e dal CSA, è determinato a misura (€/cad), applicando il	
prezzo offerto in sede di gara delle singole voci del Listino prezzi allegato al presente	
Accordo Quadro.	
In fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha facoltà di	
richiedere la fornitura dei Prodotti di cui al Listino prezzi ufficiale dell'Appaltatore	
relativo a tubazioni per acquedotto in polietilene PE100 RC doppio estruso, presentato	
in gara e allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il corrispettivo sarà	
determinato applicando a tale listino lo sconto unico % offerto dall'Appaltatore e	
riportato nell'Offerta Economica allegata al presente Accordo Quadro.	
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, a partire dal sesto mese dalla	
sottoscrizione del presente Accordo Quadro i corrispettivi pattuiti saranno aggiornati,	
in aumento o in diminuzione, con cadenza periodica semestrale, secondo le modalità	
Pag. 5 di 18	

di seguito riportate.	
Come parametro di riferimento per la revisione verrà utilizzato il bollettino ufficiale	
"rilevazione prezzi all'ingrosso della CCIAA di Milano" 460 materie plastiche voce	
86, applicando le seguenti formule:	
Formula per il calcolo del primo adeguamento percentuale:	
65 * (A - B)/B = % (percentuale di incremento o riduzione)	
Dove:	
A = prezzo del parametro sul bollettino pubblicato 6 (sei) mesi dopo la stipula del	
contratto (valore medio tra prezzo minimo e prezzo massimo indicati alla voce 86 del	
bollettino);	
B = prezzo del parametro sul bollettino pubblicato la settimana in cui avviene la stipula	
del contratto (valore medio tra prezzo minimo e prezzo massimo indicati alla voce 86	
del bollettino).	
Formula per il calcolo dei successivi adeguamenti percentuali:	
65 * (D – E)/E = % (percentuale di incremento o riduzione)	
Dove:	
D = prezzo del parametro sul bollettino pubblicato 6 (sei) mesi dopo il precedente	
adeguamento (valore medio tra prezzo minimo e prezzo massimo indicati alla voce 86	
 del bollettino);	
E = prezzo del parametro sul bollettino pubblicato in corrispondenza del precedente	
adeguamento (valore medio tra prezzo minimo e prezzo massimo indicati alla voce 86	
del bollettino).	
Pag. 6 di 18	

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta – a mezzo PEC – dall'Appaltatore, o dalla	
Committente, a decorrere dal sesto mese di esecuzione e con successiva frequenza	
semestrale fino alla scadenza dell'Accordo Quadro, e avrà effetto sulle prestazioni	
successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza	
impattare le prestazioni già eseguite.	
Nel caso in cui il sesto mese di aggiornamento dei prezzi dovesse ricadere in data	
successiva alla scadenza dell'Accordo Quadro, anche prorogato, non si procederà alla	
revisione dei prezzi.	
ART. 10. <u>Liquidazione dei corrispettivi</u>	
I pagamenti saranno effettuati in base alle forniture correttamente consegnate	
individuate nel Contratto Applicativo.	
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all'emissione della fattura a 30	
(trenta) giorni F.M.D.F. + 15 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.	
Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato sia il CIG	
del Contratto Applicativo che il CIG "padre" dell'Accordo Quadro, oltre eventuale	
CUP se indicato nei singoli Contratti Applicativi.	
ART. 11. Contabilizzazione attività e pagamenti	
I pagamenti saranno effettuati in base alle attività effettivamente eseguite e comunque	
ad ultimazione di ogni singola attività individuata nel Contratto Applicativo.	
ART. 12. Interruzione dell'incarico	
È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di	
ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'adempimento delle forniture e	
Pag. 7 di 18	

contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.	
Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili	
all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico, all'Appaltatore stesso,	
spettano i corrispettivi per le forniture svolte e predisposte sino alla data di	
comunicazione della revoca.	
ART. 13. <u>Divieto di cessione e Subappalto</u>	
 In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere	
ceduto a pena di nullità.	
(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)	
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subap-	
paltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. [ovvero] (da inserire se il	
subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)	
L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di	
affidare in subappalto, in misura pari a (per cento), l'esecuzione delle	
seguenti attività:	
A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui	
all'art. 105 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale	
affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente	
Accordo Quadro non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali	
dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente	
per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.	
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri	
dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della	
Pag. 8 di 18	

Committente della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte	
subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente	
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi	
ausiliari.	
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i	
requisiti richiesti dalla documentazione della procedura di gara, nonché dalla	
normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi	
incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei	
divieti di cui alla normativa antimafia.	
L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto,	
qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente	
inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non	
avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei	
termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.	
L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore	
subappalto.	
Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art.	
105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato	
in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti	
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, allegati al presente Accordo	
Quadro.	
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le	
Pag. 9 di 18	

disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e quelle contenute nell'ulteriore normativa	
vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.	
ART. 14. <u>Penali</u>	
 La Committente si riserva di applicare le penali riportate nella tabella di cui al	
paragrafo 10 del CSA allegato al presente Accordo Quadro.	
Qualora le penali raggiungano il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo netto	
dell'Accordo Quadro, la Committente si riserva il diritto di risolvere l'Accordo Quadro	
stesso.	
L'Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal	
presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento	
degli eventuali maggiori danni, ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai	
sensi dei successivi articoli 15 e 16.	
Le penali, così come eventuali somme a titolo di risarcimento, verranno trattenute	
mediante detrazione dall'importo finale o, in assenza, decurtate dalla garanzia	
fideiussoria o richieste tramite fattura.	
ART. 15. Risoluzione e Recesso	
Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, in caso di	
grave inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti	
con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non	
inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC	
dalla Committente per porre fine all'inadempimento.	
ART. 16. Clausole risolutive espresse	
La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente	
Pag. 10 di 18	

Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., e di ritenere definitivamente la	
garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti	
dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche	
durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:	
- non attestare la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche minime di cui	
al par. 3 del CSA;	
- protrarre il ritardo della consegna dei Prodotti per oltre 10 (dieci) giorni	
naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par. 4 del CSA;	
- protrarre il ritardo della consegna dei Prodotti in sostituzione a seguito di	
verifica di conformità e contemporaneo ritiro dei Prodotti non conformi per	
oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui	
al par. 6 del CSA;	
- protrarre il ritardo nella consegna dei Prodotti per consegna parziale per oltre	
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al	
par.7 del CSA;	
- protrarre il ritardo nel ritiro dei Prodotti per consegna in eccesso per oltre 10	
(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par.	
7 del CSA;	
- protrarre il ritardo nella trasmissione della comunicazione per messa "fuori	
produzione" per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini	
prevista/i, di cui al par. 8 del CSA; in tale circostanza la risoluzione avverrà	
totalmente o parzialmente, con riferimento al/ai Prodotto/i "fuori produzione";	
Pag. 11 di 18	

- protrarre il ritardo nella trasmissione della comunicazione "rottura di stock"	
per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i,	
di cui al par. 9 del CSA. In tale circostanza la risoluzione avverrà parzialmente,	
con riferimento esclusivo allo specifico prodotto, per il quale si è verificata la	
"rottura di stock";	
- protrarre il ritardo nella consegna presso l'indirizzo indicato dalla	
Committente dei Prodotti per "rottura di stock", di cui al par. 9 del CSA. In	
tale circostanza la risoluzione avverrà parzialmente, con riferimento esclusivo	
allo specifico prodotto, per il quale si è verificata la "rottura di stock";	
- protrarre il ritardo per ricambi/sostituzioni dei Prodotti in garanzia per oltre 10	
(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data/termini prevista/i, di cui al par.	
10 del CSA;	
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;	
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;	
- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;	
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;	
- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento, con la relativa applicazione	
delle penali da parte del RUP;	
- ritardare i termini delle consegne anche per rotture di stock per più di 3 (tre)	
volte nel corso del contratto;	
- non comprovare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla	
sottoscrizione del presente Accordo Quadro:	
Pag. 12 di 18	

o di essere in regola con gli obblighi di partecipazione al Consorzio	
Polieco;	
ovvero	
o di esibire l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente con cui è stato	
esonerato dalla partecipazione al Consorzio Polieco in quanto	
rientrante nelle ipotesi di cui al comma 7, dell'art. 234, del Codice	
dell'Ambiente;	
ovvero	
o di aver inoltrato apposita istanza di iscrizione al Consorzio medesimo	
e di impegnarsi a regolarizzarla quanto prima e comunque entro e non	
oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del	
presente Accordo Quadro.	
- non comprovare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla	
sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la conformità dei Prodotti alla	
specifica tecnica PAS 1075 attestata da organismi certificati in Italia o	
all'Estero in conformità alla CEI EN ISO-IEC 17065;	
- non comprovare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla	
sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il possesso delle certificazioni	
UNI EN 12201-2 e UNI EN 1622 in corso di validità, trasmettendo copia delle	
stesse unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal	
Legale rappresentante;	
- non presentare, su richiesta della Committente, l'attestazione dei Prodotti in	
Pag. 13 di 18	

rispondenza all'art. 137 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
- fornire Prodotti non conformi al DM 174/2004 per le parti a contatto con	
l'acqua, anche a seguito di sostituzione;	
- non adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari.	
In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, la Committente ha diritto di	
escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di	
importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il	
risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.	
La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro	
e/o da ciascun singolo Contratto Applicativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,	
senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.	
Nel caso di risoluzione del presente Accordo Quadro è fatta salva la facoltà per la	
Committente di assegnare la quota residua dell'Accordo Quadro contrattualizzata con	
l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico all'altro Appaltatore aggiudicatario in	
misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.	
ART. 17. <u>Clausola di riservatezza</u>	
L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto	
professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro	
elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle	
prestazioni.	
ART. 18. <u>Garanzia Definitiva</u>	
A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara,	
Pag. 14 di 18	

l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Accordo Quadro,	
pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e termini	
previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le	
obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro.	
Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione	
risultasse insufficiente.	
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse	
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.	
La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi	
contrattuali anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro.	
ART. 19. <u>Tracciabilità dei flussi finanziari</u>	
Il presente Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.	
L'Appaltatore comunica alla Committente:	
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con	
l'indicazione dell'Accordo Quadro alla quale sono dedicati;	
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;	
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto	
corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione	
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.	
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un	
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un	
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un	

legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa,	
tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del	
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da	
500,00 (cinquecento) a 3.000,00 (tremila) euro.	
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari	
relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.	
 In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si	
procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei	
flussi finanziari.	
L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le	
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane	
S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei	
a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in	
dipendenza del presente contratto.	
ART. 20. <u>Controversie</u>	
Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo Quadro sarà sottoposta	
esclusivamente al Tribunale di Novara (NO).	
ART. 21. Informativa Privacy	
I dati personali dell'Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse	
all'esecuzione del presente contratto secondo l'informativa di cui ha preso cognizione.	
ART. 22. Registrazione e rinvio alla normativa vigente	
Il presente Accordo Quadro verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5	
Pag. 16 di 18	

del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il	
contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente. Per quanto non è	
previsto nel presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile	
in materia di prestazioni d'opera intellettuale e alla Tariffa Nazionale degli Ingegneri	
e Architetti di cui al D.M. 04/04/2001 e D.M. 17.06.2016, oltre alle ulteriori Leggi	
Speciali in materia.	
Il presente Accordo Quadro, composto da n.23 articoli, su n. 18 pagine, viene letto e	
sottoscritto delle Parti in segno di integrale accettazione.	
ART. 23. Allegati	
1) Capitolato speciale d'appalto (CSA);	
2) Offerta Economica;	
3) Listino prezzi (sarà redatto alla stipula dell'AQ tenendo conto dello sconto offerto	
dall'Appaltatore);	
4) Listino prezzi ufficiale dell'Appaltatore relativo a tubazioni per acquedotto in	
polietilene PE100 RC doppio estruso (già allegato in sede di presentazione di	
offerta)	
5) Cauzione Definitiva;	
6) Modello di Contratto Applicativo (sarà redatto alla stipula dell'AQ);	
7) (eventuali) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura;	
8) (eventuale) Contratto/i di subappalto.	
Novara, lì, <i>come da firma digitale</i>	
Pag. 17 di 18	

L'Appaltatore La Committente	
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore	
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali	
e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni	
e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e	
convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare,	
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole	
di cui agli ART. 9; ART. 12; ART. 13; ART. 14; ART. 15; ART. 16; ART. 20.	
Novara, lì come da firma digitale	
L'Appaltatore	
Pag. 18 di 18	